STATUTO

CAPO l

DATI GENERALI

ART. 1.1 - Tipo Sociale - Denominazione sociale

1.1.1 È costituita la società per azioni (la "**Società**") avente denominazione sociale:

"EXTRABANCA S.p.A.".

1.1.2 La Società si qualifica come banca ai sensi degli artt. 1, 10 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Testo Unico Bancario**" o "**TUB**").

1.1.3 La Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-bis Codice Civile.

ART. 1.2 - Sede sociale

1.2.1 La sede della Società è posta nel territorio dello Stato italiano, nella circoscrizione territoriale del comune di Milano.

1.2.2 L'indirizzo completo della sede sociale è comunicato al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di cui all'articolo 111-ter disp. att. Codice Civile.

1.2.3 Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, così come l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero, sono rimesse all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 4.9.3 del presente Statuto.

1.2.4 L'organo amministrativo, nel rispetto dell'articolo 15 del Testo Unico Bancario, può istituire e/o sopprimere, succursali, agenzie, filiali e uffici di qualsiasi genere, sia in Italia sia in altri Stati membri dell'Unione Europea.

1.2.5 La direzione generale della Società è posta nella circoscrizione territoriale del comune di Milano.

ART. 1.3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 1.4 - Oggetto sociale

1.4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 10 del Testo Unico Bancario e, quindi, in particolare, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

1.4.2 La Società può inoltre esercitare ogni altra attività e servizi finanziari consentiti dalla vigente legislazione e previa autorizzazione dalla stessa prevista, ivi compresi l'esercizio dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il "**Testo Unico Finanziario**" o "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse.

1.4.3 La Società può compiere, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, ogni attività connessa e/o strumentale per l'attuazione dell'oggetto sociale, purché dalla legge consentita.

1.4.4 Le attività di cui sopra possono essere esercitate, nel rispetto della normativa in vigore e previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, anche per il tramite di società controllate.

1.4.5 La Società può assumere partecipazioni ed interessenze in imprese collettive e/o individuali affini, sia in Italia sia all'estero, nel rispetto dell'articolo 2361 Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

CAPO 2

CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Capitale sociale

ART. 2.1 - Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a nominali Euro 25.894.667,70 (venticinquemilioniottocentonovantaquattromilaseicentosessantasette virgola settanta) ed è rappresentato da n. **477.907.214** (quattrocentosettantasettemilioninovecentosettemila duecentoquattordici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

ART. 2.2 - Conferimenti

2.2.1 I conferimenti dovuti in relazione ad aumenti di capitale possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e/o crediti, secondo quanto stabilito nella deliberazione medesima.

2.2.2 Salvo quanto sopra statuito, ai conferimenti si applica la disciplina di cui agli articoli 2342, 2343, 2343-ter e 2343-quater Codice Civile.

ART. 2.3 - Obbligo di esecuzione dei conferimenti

Salvo che l'Assemblea dei soci non ne preveda l'esecuzione contestualmente all'adozione della relativa deliberazione, il socio è obbligato ad eseguire il conferimento eventualmente ancora dovuto entro 15 (quindici) giorni dalla domanda che di esso abbia fatto l'organo amministrativo.

ART. 2.4 - Mancata esecuzione dei conferimenti

Ove il termine di cui all'articolo precedente trascorra infruttuosamente, l'organo amministrativo avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 2344 Codice Civile.

Azioni

ART. 2.5 - Azioni

2.5.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e rappresentate da titoli.

2.5.2 Ogni Azione ordinaria dà diritto a un voto.

2.5.3 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

2.5.4 In caso di comproprietà di una o più Azioni si applica la disciplina di cui all'articolo 2347 Codice Civile.

2.5.5 A ciascun socio è assegnato un numero di Azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, giusta quanto disposto dall'articolo 2346, comma 4, parte prima, Codice Civile.

2.5.6 Le Azioni ordinarie conferiscono ai titolari tutti i diritti previsti dalla legge e dal presente statuto.

2.5.7 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, incondizionata adesione e accettazione di tutte le disposizioni del presente statuto.

ART.-2.6 - Regime di circolazione

2.6.1 Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, Codice Civile, l'organo amministrativo provvede all'emissione dei titoli azionari secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2354 Codice Civile.

2.6.2 La circolazione delle Azioni è soggetta ai limiti di cui all'articolo 2.11 del presente statuto, fatto salvo, in ogni caso, il disposto di cui all'articolo 2.12.

ART. 2.7- Recesso

2.7.1 II diritto di recesso compete ai soci nei soli casi inderogabili di legge.

2.7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2.7.3 Le modalità di esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota sono disciplinate dagli articoli 2437 ss. Codice Civile.

Obbligazioni

ART. 2.8 - Obbligazioni

2.8.1 La Società può emettere obbligazioni, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili in titoli azionari.

2.8.2 L'emissione delle obbligazioni cum warrant e delle obbligazioni convertibili in titoli azionari della Società compete all'Assemblea straordinaria degli azionisti; l'emissione delle obbligazioni prive della facoltà di conversione in titoli azionari della Società compete all'organo amministrativo.

2.8.3 Resta ferma la possibilità di delegare all'organo amministrativo l'emissione di obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter Codice Civile.

2.8.4 In ogni caso, le emissioni che precedono hanno luogo nel rispetto di quanto previsto anche dalla legislazione speciale in materia bancaria.

Domicilio

ART. 2.9 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli obbligazionisti e in genere dei titolari di diritti su Azioni, per i rapporti tra loro e/o con la Società, è quello risultante dai rispettivi libri sociali.

Limiti alla circolazione delle Azioni

ART. 2.10 - Trasferibilità delle partecipazioni sociali

Le Azioni sono liberamente Trasferibili, sia per atto tra vivi, sia mortis causa, fermo restando il rispetto delle condizioni previste al successivo articolo 2.11 (e senza pregiudizio per i Trasferimenti Consentiti di cui al successivo articolo 2.12).

Ai soli fini dei successivi articoli 2.11 e 2.12, si applicano le seguenti definizioni:

"**Azioni**" significa, indistintamente, (i) le azioni di qualunque categoria emesse in qualsiasi tempo dalla Società, comprensive di tutti i diritti di cui esse siano dotate, ivi compreso il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale della Società, (ii) le obbligazioni convertibili emesse in qualsiasi tempo dalla Società, (iii) i diritti di sottoscrizione o di acquisto di azioni e/o obbligazioni, convertibili, emesse in qualsiasi tempo dalla Società, ivi inclusi i warrant, e (iv) ogni ulteriore azione privilegiata e/o strumento finanziario emesso in qualsiasi tempo dalla Società, convertibile in strumento di partecipazione al capitale sociale della Società o in altro titolo o strumento giuridico, di qualsiasi tipo o categoria, rappresentativo del predetto capitale sociale;

"**Controllo**" significa il ricorrere di una delle situazioni di cui all'articolo 23, comma 1, del TUB; i termini "Controllare", "Controllante" e "Controllato (a)" si interpretano in conformità alla definizione di Controllo;

"**Trasferimento**" significa ogni vendita, conferimento, permuta, usufrutto, pegno, o altra forma di disposizione, inter vivos, totale o parziale (compresa l'ipotesi di fusione o scissione, a titolo universale o particolare, assegnazione nell'ambito di liquidazione della Società, ecc.), o costituzione di gravame, a qualsiasi condizione e titolo, a fronte di un corrispettivo, in denaro o meno, singolarmente o insieme ad altri beni, nonché ogni trasferimento a titolo gratuito e/o donazione e/o trasferimento a scopo di garanzia, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di Azioni della Società. I termini "Trasferire", "Trasferente" e "Trasferitario" si interpretano in conformità alla definizione di Trasferimento.

ART. 2.11 - Diritto di Prelazione

2.11.1 Impregiudicato il disposto di cui al comma 2.11.11 e all'articolo 2.12 che seguono, qualora un socio intenda Trasferire (il "**Socio Trasferente**") tutte le (o parte delle) proprie Azioni il Socio Trasferente deve preventivamente offrire tali Azioni in prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") agli altri soci (ciascuno, un "**Socio Non Trasferente**"), inviando ad ognuno di essi una comunicazione scritta (l'"**Offerta in Prelazione**"), indirizzata per conoscenza anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, contenente almeno le seguenti informazioni:

(i) il numero di Azioni che intende Trasferire e la rispettiva categoria (le "**Azioni Oggetto di Trasferimento**");

(ii) l'indicazione del Trasferitario e i principali termini e condizioni del Trasferimento;

(iii) il corrispettivo unitario per Azione in denaro e/o il corrispettivo in natura (laddove previsti) offerto/i dal Trasferitario, nonché i termini di pagamento e le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento del corrispettivo.

2.11.2 Impregiudicato il disposto di cui al successivo comma 2.11.5, ciascun Socio Non Trasferente ha il diritto di acquistare le Azioni Oggetto di Trasferimento alle condizioni stabilite nell'Offerta in Prelazione. Il Diritto di Prelazione può essere complessivamente esercitato dai Soci Non Trasferenti solo per la totalità delle Azioni Oggetto di Trasferimento, fermo restando che, nel caso in cui più di un Socio Non Trasferente eserciti il Diritto di Prelazione, le Azioni

Oggetto di Trasferimento saranno ripartite tra i Soci Non Trasferenti interessati, in proporzione al numero di Azioni da essi detenute rispetto al totale delle Azioni in circolazione.

2.11.3 Impregiudicato il disposto di cui al successivo comma 2.11.5, il Diritto di Prelazione può essere esercitato da ciascun Socio Non Trasferente, a pena di decadenza, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla spedizione dell'Offerta in Prelazione (il "**Periodo di Prelazione**"), mediante l'invio al Socio Trasferente di una comunicazione scritta indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci e all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (la "**Comunicazione di Esercizio**"). La Comunicazione di Esercizio si intende validamente inviata soltanto se contiene l'indicazione dell'intenzione del Socio Non Trasferente di esercitare il Diritto di Prelazione specificando l'incondizionata ed irrevocabile volontà di acquistare tutte le Azioni Oggetto di Trasferimento nel caso in cui nessun altro Socio Non Trasferente abbia esercitato il Diritto di Prelazione (ciascun socio che eserciti il Diritto di Prelazione e, di conseguenza, invii la Comunicazione di Esercizio, il "**Socio Interessato**").

2.11.4 In caso di esercizio del Diritto di Prelazione in conformità a quanto previsto nel precedente comma 2.11.3, e, salvo diverso accordo scritto tra il Socio Trasferente e il/i Socio/i Interessato/i, il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo devono avvenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al termine del Periodo di Prelazione (il "**Termine di Perfezionamento**"). A meri fini di chiarezza, si precisa che il Trasferimento è, altresì, soggetto all'ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente prescritte dalla legge, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti da rilasciarsi da parte della Banca d'Italia. Nel qual caso, (a) il Termine di Perfezionamento si considera rispettato qualora, entro detto termine, il Soggetto Interessato che necessiti di una o più autorizzazioni abbia depositato le relative richieste/istanze presso le autorità competenti; e (b) il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento da parte del Socio Trasferente al/ai Socio Interessato/i e il pagamento del relativo prezzo devono avvenire contestualmente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie a qualsivoglia dei Soggetti Interessati per procedere all'acquisto. Nel caso in cui il Socio Trasferente e il/i Soggetto/i Interessato/i non abbia/abbiano perfezionato il Trasferimento entro il Termine di Perfezionamento (così come eventualmente prorogato ai sensi del presente comma 2.11.4), il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento si considera come mai perfezionato e diviene nuovamente soggetto al Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 2.11. Resta, infine, inteso che le Azioni Oggetto di Trasferimento sono Trasferite libere da pegni, oneri, vincoli e/o altri diritti di alcun genere, reali e/o personali, di terzi.

2.11.5 In tutti i casi in cui la natura del negozio giuridico non preveda un corrispettivo per il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento ovvero tale corrispettivo sia diverso dal denaro (il "**Trasferimento Alternativo**"), al Socio Non Trasferente spetta comunque il Diritto di Prelazione, e, salvo diverso e unanime accordo scritto tra il Socio Trasferente e ciascun Socio Interessato, si applicano le seguenti disposizioni:

(i) nell'Offerta in Prelazione il Socio Trasferente indica il valore monetario attribuito al Trasferimento Alternativo a fronte del quale il Socio Non Trasferente possa esercitare il Diritto di Prelazione (restando inteso che qualora l'Offerta in Prelazione non contenga tale indicazione, il Socio Trasferente non può effettuare il Trasferimento);

(ii) ciascun Socio Interessato ha il diritto, esercitabile nella Comunicazione di Esercizio, di contestare il valore monetario delle Azioni Oggetto di Trasferimento indicato dal Socio

Trasferente nell'Offerta in Prelazione e di chiedere che sia nominata una società di revisione di primario standing (il "**Perito**") per la determinazione del valore monetario del Trasferimento Alternativo. Il Perito è scelto:

a. di comune accordo fra il Socio Trasferente e ciascun Socio Interessato che abbia contestato il valore monetario delle Azioni Oggetto di Trasferimento; o, nel caso in cui non sia raggiunto un accordo entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Periodo di Prelazione,

b. dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta del socio più diligente, entro 10 (dieci) giorni dallo scadere del termine di cui alla lettera a. che precede;

(iii) il Perito ha i più ampi poteri di decisione su come procedere per la determinazione del valore monetario delle Azioni Oggetto di Trasferimento, fatto comunque salvo il rispetto del principio del contraddittorio tra il Socio Trasferente e ciascuno dei Soci Interessati coinvolti, e ha la facoltà di chiedere al Socio Trasferente, ai Soci Interessati e a soggetti terzi (ivi inclusa la Società) le informazioni e i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di portare a termine il proprio incarico;

(iv) nello svolgere la propria valutazione il Perito è tenuto: (a) ad applicare le metodologie generalmente accettate dalla miglior prassi nazionale ed internazionale; (b) a conformarsi alle regole e ai principi previsti dal presente statuto; (c) a giustificare sommariamente le proprie valutazioni in relazione al valore monetario del Trasferimento Alternativo; e (d) ad agire nella qualità di esperto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1349 e 1473 Codice Civile, e non quale arbitro, fatto salvo quanto strettamente necessario ai fini della propria valutazione.

2.11.6 Entro 30 (trenta) giorni dal conferimento del mandato, il Perito prepara e invia una comunicazione scritta al Socio Trasferente e a tutti i Soci Non Trasferenti, al domicilio risultante dal libro soci, nonché, per conoscenza, anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale, una relazione scritta contenente la propria valutazione del valore monetario del Trasferimento Alternativo (la "**Determinazione del Perito**"), restando inteso che la Determinazione del Perito è definitiva, vincolante e pienamente esecutiva, e non è soggetta ad appello (fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1349, comma 1, Codice Civile). I costi e le spese relative all'incarico del Perito sono sostenute: (i) interamente e in parti uguali tra loro, dai Soci Interessati che hanno contestato il valore monetario delle Azioni Oggetto di Trasferimento, così come indicato dal Socio Trasferente nell'Offerta in Prelazione, qualora il valore monetario risultante dalla Determinazione del Perito sia maggiore o uguale a quello indicato dal Socio Trasferente; ovvero (ii) interamente dal Socio Trasferente, qualora il valore monetario risultante dalla Determinazione del Perito sia inferiore a quello indicato dal Socio Trasferente nell'Offerta in Prelazione.

2.11.7 Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Determinazione del Perito, e a fronte di tale determinazione:

(a) se il valore monetario del Trasferimento Alternativo contenuto nella Determinazione del Perito è inferiore a quello indicato dal Socio Trasferente nell'Offerta in Prelazione: (i) il Socio=Trasferente è legittimato a rinunciare al Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento, inviando a tal fine una comunicazione scritta, a tutti i Soci Non Trasferenti nonché, per conoscenza, anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (la "**Comunicazione di Rinuncia al Trasferimento**"); e (ii), in assenza di una

Comunicazione di Rinuncia al Trasferimento da parte del Socio Trasferente, qualsiasi Socio Non Trasferente che non abbia in precedenza inviato alcuna Comunicazione di Esercizio è comunque legittimato a esercitare il Diritto di Prelazione inviando al Socio Trasferente, nei 5 (cinque) giorni successivi allo spirare del termine per l'invio della Comunicazione di Rinuncia al Trasferimento, una comunicazione scritta con le stesse caratteristiche e contenuto della Comunicazione di Esercizio (la "**Comunicazione di Esercizio Prorogata**"). Resta, peraltro, inteso che i Soci Interessati che abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio entro il Periodo di Prelazione sono obbligati ad acquistare le Azioni Oggetto di Trasferimento al prezzo indicato nella Determinazione del Perito;

(b) se il valore monetario del Trasferimento Alternativo contenuto nella Determinazione del Perito è maggiore o uguale a quello indicato dal Socio Trasferente nell'Offerta in Prelazione: (i) qualsiasi Socio Interessato è legittimato a rinunciare all'esercizio del Diritto di Prelazione inviando una comunicazione scritta al Socio Trasferente e a tutti gli altri Soci Non Trasferenti nonché, per conoscenza, anche all'organo amministrativo della Società presso la sede sociale (la "**Comunicazione di Rinuncia alla Prelazione**"); e (ii) a qualsiasi Socio Non Trasferente che non abbia in precedenza inviato alcuna Comunicazione di Esercizio resta precluso l'esercizio del Diritto di Prelazione.

2.11.8 Nel caso in cui uno o più Soci Interessati abbiano esercitato il Diritto di Prelazione mediante la Comunicazione di Esercizio (salvo il caso di successivo invio di una Comunicazione di Rinuncia alla Prelazione) ovvero mediante la Comunicazione di Esercizio Prorogata, senza che sia stata inviata dal Socio Trasferente alcuna Comunicazione di Rinuncia al Trasferimento, il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento e il pagamento del relativo prezzo, così come risultante dalla Determinazione del Perito, devono avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Determinazione del Perito, trovando, altresì, applicazione, mutatis mutandis, quanto previsto al precedente comma 2.11.4.

2.11.9 Nel caso in cui: (i) nessun Socio Interessato abbia inviato una Comunicazione di Esercizio entro il Periodo di Prelazione o, se del caso, una Comunicazione di Esercizio Prorogata, ovvero (ii) a seguito della procedura di determinazione del valore monetario del Trasferimento Alternativo da parte del Perito, tutti i Soci Interessati abbiano inviato una Comunicazione di Rinuncia alla Prelazione ai sensi del comma 2.11.7, lettera (b), che precede, il Socio Trasferente è legittimato a perfezionare il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento al terzo Trasferitario, ai termini e alle condizioni indicati nell'Offerta in Prelazione ed al prezzo risultante dalla Determinazione del Perito, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, (x) dalla scadenza del Periodo di Prelazione, ovvero (y) dalla ricezione della Determinazione del Perito. Resta, infine, inteso che nel caso in cui il Socio Trasferente e il terzo Trasferitario non perfezionino il Trasferimento entro il predetto termine, il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Trasferimento diviene nuovamente soggetto al Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 2.11.

2.11.10 In ogni caso di Trasferimento effettuato senza l'osservanza di tutto quanto prescritto al presente articolo 2.11, il Trasferitario non ha diritto a essere iscritto nel libro dei soci e, se già socio, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi afferenti alle Azioni Oggetto di Trasferimento.

2.11.11 Oltre che nei casi previsti al successivo articolo 2.12, il Diritto di Prelazione non sussiste con riferimento a Trasferimenti di Azioni posti in essere da ciascun Trasferente:

(i) che si svolgono, con una o più operazioni, svolte durante un arco temporale di dodici mesi che abbiano ad oggetto fino a complessive 5.000.000 Azioni.

Rimane fermo che il Diritto di Prelazione si applica al numero di azioni che, nel medesimo arco temporale, sia oggetto di Trasferimento da parte di ciascun Trasferente in eccesso rispetto al numero indicato al precedente capoverso.

(ii) che avvengano sotto forma di offerta pubblica di vendita autorizzata ai sensi del TUF, finalizzata all'ammissione delle Azioni a quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (o su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione delle azioni).

2.11.12 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante una delle modalità di seguito indicate:

(i) invio tramite lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata o corriere con prova di consegna presso il domicilio risultante dal libro soci;

(ii) fax, purché il numero telefax ricevente sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi.

ART. 2.12 - Trasferimenti Consentiti

2.12.1 Le disposizioni di cui all'articolo 2.11 che precede non trovano applicazione in caso di Trasferimenti di tutte le (o parte delle) Azioni di titolarità del Socio Trasferente a favore:

(i) di società, direttamente o indirettamente, Controllate, Controllanti o sottoposte al comune Controllo con il Socio Trasferente, ovvero, nel caso in cui il Socio Trasferente sia una persona giuridica, a favore delle persone fisiche controllanti, direttamente o indirettamente, in via esclusiva o congiunta, il Socio Trasferente;

(ii) di fondi o altri veicoli di investimento gestiti dal Socio Trasferente o da società direttamente o indirettamente, Controllate, Controllanti o sottoposte al comune Controllo con il Socio Trasferente;

(iii) di società Controllate dalla società sotto il cui Controllo, diretto o indiretto, si trovi il Socio Trasferente, anche congiuntamente in virtù di accordi parasociali, restando inteso che, in quest'ultimo caso, il Socio Trasferente deve fornire evidenza scritta di tale Controllo congiunto;

(iv) nel caso in cui il Socio Trasferente sia una persona fisica, a favore di genitori, figli, nipoti (sia figli di figli sia figli di fratelli o sorelle), fratelli o sorelle di tale Socio Trasferente e/o a favore di una o più società Controllate da uno o più di tali parenti, fermo restando che, qualora tale società non sia più interamente detenuta dal soggetto che la deteneva al momento del Trasferimento, il relativo Socio Trasferente deve riacquistare le Azioni Trasferite;

(v) di società fiduciarie (e viceversa), a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra il Socio Trasferente, in qualità di fiduciante, e la società fiduciaria stessa ed i termini del mandato fiduciario siano tale per cui (a) non vi possa essere alcuna sostituzione e/o altra novazione soggettiva del fiduciante e (b) la società fiduciaria si impegni (anche nell'interesse degli altri soci della Società) a non Trasferire le Azioni ad essa intestate a soggetto diverso dal Socio Trasferente.

2.12.2 L’efficacia di un Trasferimento realizzato ai sensi del precedente comma 2.12.1, punti da (i) a (iii), è condizionata alla circostanza che il Socio Trasferente invii una contestuale comunicazione agli altri soci, con le modalità di cui ai punti (i) e (ii) dell’articolo 2.11.12 che precede, indirizzata per conoscenza anche all’organo amministrativo della Società presso la sede sociale, con la quale il Socio Trasferente si impegna nei confronti degli altri soci a mantenere, ovvero a far sì che sia mantenuto, il rapporto di Controllo con la società Controllata, Controllante o sottoposta a comune Controllo (ovvero a mantenere - o a far sì che la società Controllata, Controllante o sottoposta al comune Controllo mantenga - la gestione del fondo o altro veicolo di investimento) fino a quando quest’ultima detenga Azioni della Società. In tale comunicazione è, altresì, specificato:

(i) il numero e il tipo di Azioni oggetto di Trasferimento da parte del Socio Trasferente alla società Controllata, Controllante o sottoposta al comune Controllo (ovvero al fondo o altro veicolo di investimento);

(ii) il nome e gli altri dati identificativi della società Controllata, Controllante o sottoposta al comune Controllo (ovvero del fondo o altro veicolo di investimento), nonché tutti i termini del rapporto di Controllo in essere tra il Socio Trasferente e tale società (ovvero i termini del mandato conferito al Socio Trasferente -o a una sua società Controllata, Controllante o sottoposta a comune Controllo - per la gestione del fondo o altro veicolo di investimento);

(iii) le altre condizioni eventualmente pattuite in relazione al Trasferimento, ivi compresa la condizione risolutiva di cui al successivo comma 2.12.3.

2.12.3 Qualsiasi Trasferimento di Azioni da parte di un Socio Trasferente alla relativa società Controllata, Controllante o sottoposta a comune Controllo (ovvero al fondo o altro veicolo di investimento) deve essere risolutivamente condizionato alla circostanza che detto avente causa cessi di essere una società Controllata, Controllante o sottoposta al comune Controllo con il Socio Trasferente (ovvero un fondo o altro veicolo di investimento gestito dal Socio Trasferente). Pertanto, al ricorrere di tale circostanza, il sopradetto Trasferimento cessa di avere effetto ex nunc e le Azioni tornano ad essere di proprietà del Socio Trasferente (per tale intendendosi, nell’ipotesi di più trasferimenti effettuati ai sensi del presente Articolo 2.12, il soggetto che era socio della Società alla data di adozione del presente Statuto).

CAPO 3

ASSEMBLEA

ART. 3.1 - Convocazione

3.1.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato italiano o in altro Paese della Comunità Europea.

3.1.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 3.2 - Modalità

3.2.1 L’Assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata o corriere con prova di consegna presso il domicilio risultante dal libro soci da inviarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, oppure a mezzo telefax trasmesso ai soci almeno 8

(otto) giorni prima dell'adunanza, purché sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente. Alternativamente, l'Assemblea è convocata mediante pubblicazione dell'avviso, in alternativa l'uno con l'altro, sul quotidiano "Corriere della Sera" oppure sul quotidiano "Il Giornale" almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

3.2.2 L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare, nonché, ove sia previsto che l'Assemblea si tenga in audio-video conferenza e/o telecomunicazione, le modalità per ottenere i codici di connessione.

3.2.3 Sono valide le Assemblee totalitarie di cui all'articolo 2366, comma 4, del Codice Civile.

ART. 3.3 - Intervento in Assemblea

3.3.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

3.3.2 Il socio in mora con i versamenti non ha diritto di intervento e di voto in Assemblea.

ART. 3.4 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

ART. 3.5 - Presidenza dell'Assemblea

3.5.1 La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, assenza o rinunzia, nell'ordine, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominati.

3.5.2 Qualora la persona cui, a norma del precedente comma 3.5.1, compete la presidenza dell'Assemblea non possa o non voglia esercitare tale funzione, il presidente è designato dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni rappresentate in Assemblea.

3.5.3 Al presidente dell'Assemblea competono i poteri di cui all'articolo 2371 Codice Civile.

3.5.4 Il presidente nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, 2 (due) scrutatori, anche non soci.

3.5.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

3.5.6 Nei casi di legge, nonché ogniqualvolta il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ART. 3.6 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

3.6.1 L'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, può tenersi anche in audio-video conferenza: in tal caso, oltre alla specifica indicazione di tale circostanza nell'avviso di convocazione, come sopra precisato (a meno che si tratti di Assemblea totalitaria), sono predisposti tutti gli strumenti ed adottate tutte le precauzioni atti a consentire:

a) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti all'Assemblea nonché il capitale da ciascuno rappresentato, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e il risultato delle votazioni, di identificare i soci favorevoli, astenuti e contrari;

c) agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione, alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di consultare la documentazione e ricevere informazioni.

3.6.2 L'assemblea tenutasi in audio-video conferenza e/o in telecomunicazione si reputa svolta nel luogo in cui è stata convocata.

ART. 3.7 - Quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sia in prima, sia in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i quorum previsti dalla legge.

ART. 3.8 - Sistemi di votazione

3.8.1 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza o il presidente richieda l'appello nominale.

3.8.2 Ove l'Assemblea si tenga in audio-video conferenza e/o mediante mezzi di telecomunicazione, il voto dei partecipanti non presenti nel luogo dell'adunanza, ma connessi in audio-video conferenza e/o con mezzi di telecomunicazione è in ogni caso espresso per appello nominale.

CAPO 4

AMMINISTRAZIONE

ART. 4.1 - **Regime di amministrazione e procedimento di nomina degli amministratori**

4.1.1 La Società adotta quale sistema di amministrazione e di controllo quello cosiddetto "tradizionale", articolato in Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltreché Revisore.

4.1.2 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili alla Società in tema di composizione dell'organo amministrativo.

Per l'elezione, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si osservano le disposizioni di legge e di statuto. In particolare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria con le seguenti modalità di cui al presente articolo 4.1.

4.1.3 Gli amministratori sono nominati sulla base di liste, secondo la procedura descritta nel presente articolo 4.1:

(i) hanno diritto a presentare la lista contenente i nomi dei candidati alla carica di amministratore i soci che da soli, o in unione con altri soci, siano titolari di Azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del totale delle Azioni con diritto di voto in circolazione; ciascun socio o raggruppamento di soci non può presentare o concorrere a presentare più di una lista;

(ii) la lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato pari almeno al 33% dei componenti dell'organo per i rinnovi successivi al 30 giugno 2024; qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente, si approssima all'intero superiore;

(iii) nella lista i candidati sono elencati in successione e contraddistinti da un numero progressivo, cominciando da 1 (uno) per il primo candidato e così proseguendo con 2 (due) per il secondo candidato, ecc., con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 4.2.1, lettera c); più precisamente ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato indipendente qualora comprenda non più di 6 candidati ovvero almeno due candidati indipendenti qualora comprenda più di 6 candidati;

(iv) la lista deve, a cura del socio o dei soci che la presentino, essere depositata presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione che delibera sulla nomina degli amministratori (e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione);

(v) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui al punto (iv) che precede, sono depositati i curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, elencano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società imprese o enti e le altre attività lavorative e professionali svolte e attestano, sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti;
- di soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla disciplina applicabile;
- di essere idonei ad assumere dell'incarico essendo in possesso di adeguata professionalità e competenza considerando i compiti inerenti al ruolo da ricoprire e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca;
- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico;
- di non superare i limiti di cumulo di incarichi, tenendo conto degli incarichi già ricoperti;
- di non trovarsi in situazioni che comportino l'applicazione del divieto di cumulo di cariche (cd. divieto di interlocking);

nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui al presente punto (v) è considerata come non presentata;

(vi) nessun candidato può essere incluso in più di una lista, e se inserito in violazione del divieto di cui al presente punto (vi), tale candidato non può essere eletto;

(vii) ogni socio avente diritto di voto può votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, esclusivamente per una sola lista; in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente punto (vii), il voto del socio inadempiente non è attribuito ad alcuna delle liste votate;

(viii) la lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le disposizioni di cui ai punti dall'(i) al (vii) che precedono è considerata come non presentata.

4.1.4 Nel caso in cui le liste presentate siano più d'una, alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno uno, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra cinque e sette, ovvero due qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia otto o nove;

(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti, in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza");

(c) qualora dalla composizione del Consiglio derivante dall'applicazione delle precedenti lettere non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti prescritto dal punto (iii) del precedente articolo 4.1.3, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della Lista di Minoranza;

(d) qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza per il Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dalla Lista di Minoranza;

(e) qualora infine le procedure di cui ai precedenti punti non assicurino il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

4.1.5 Nel caso in cui risulti presentata una sola lista, i membri del Consiglio di Amministrazione sono quelli espressi dall'unica lista presentata, restando inteso che, ove i candidati espressi da tale lista siano in numero inferiore ai membri da eleggere, per la nomina dei membri restanti si procede con deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria secondo i quorum deliberativi di legge.

4.1.6 Qualora nel termine previsto dal comma 4.1.3, punto (iii), non sia stata presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea ordinaria, su proposta del suo

presidente, provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta secondo i quorum deliberativi di legge.

4.1.7 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nella misura prevista dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente. Per consentire la nomina di Consiglieri del genere meno rappresentato nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente, ove necessario, potrà essere derogato l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste presentate dai soci.

ART. 4.2 - Requisiti degli amministratori

4.2.1 I componenti dell'organo amministrativo:

a) sono rieleggibili;

b) devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, secondo quanto disposto dall'articolo 26 del Testo Unico Bancario, dalla relativa disciplina di attuazione, oltre agli altri requisiti previsti da ogni altra disposizione applicabile;

c) un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente dei componenti dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme primarie e secondarie tempo per tempo vigenti;

d) durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza, ai sensi dell'art. 2383, comma 2, Codice Civile, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

e) possono essere cooptati ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile, fermo quanto previsto all'articolo 4.12 che segue;

f) sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2390 Codice Civile, salva espressa deroga rilasciata dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina o successivamente.

4.2.2 Non possono essere nominati amministratori coloro che ricoprono un numero di incarichi di amministrazione o controllo in altre società, superiore a quello eventualmente stabilito dalle norme primarie e secondarie tempo per tempo vigenti, ovvero da specifiche previsioni dei regolamenti interni della Società (se esistenti).

ART. 4.3 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, alla sua prima riunione, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche un Vice Presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 4.4 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano o in altro Paese della Comunità Europea) di norma con periodicità mensile, e comunque tutte le volte in cui il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) amministratori in carica, oppure da almeno 2 (due) sindaci.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 1 (uno) giorno.

La convocazione può essere fatta oltre che a mezzo lettera raccomandata a.r., anche con telegramma, fax o e-mail, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni di Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di questo ultimo, dall'amministratore di volta in volta designato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione, possano seguire e partecipare alla discussione e possano consultare i documenti messi a loro disposizione.

Alle riunioni assiste, qualora nominato, il Direttore Generale, senza diritto di voto alcuno, fatto salvo il caso in cui sia anche un membro dell'organo amministrativo.

ART. 4.5 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

ART. 4.6 - Presidenza

Al Presidente spettano i compiti di cui all'articolo 2381, comma 1, del Codice Civile e alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario; il Presidente, pertanto, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. Al fine di svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

ART. 4.7 - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti da chi presiede la relativa riunione e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la riunione si svolga con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, essa si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata.

ART. 4.8 - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando in modo analitico, con chiarezza e precisione, e comunque nel rispetto della normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, il contenuto della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'articolo 2381 Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre normative primarie e secondarie tempo per tempo vigenti, come anche indicato all'articolo 4.9.2.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si atterrà, in materia di rilascio di deleghe, a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza, evitando la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.

L'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale.

ART. 4.9 - Poteri dell'organo amministrativo

4.9.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

L'organo amministrativo, inoltre, provvede alla redazione e modifica dei regolamenti interni - fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari la cui competenza è riservata all'Assemblea ordinaria -, intesi alla migliore realizzazione degli efficaci assetti organizzativi e di governo societario, in linea con quanto previsto dalle normative primarie e secondarie tempo per tempo vigenti.

4.9.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì riservata l'esclusiva competenza, non delegabile, in merito:

- alla definizione delle linee e delle operazioni strategiche, nonché dei piani industriali e finanziari;
- all'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, in modo da garantire la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché prevenire i conflitti di interesse;
- all'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- alla supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- alla definizione delle modalità da adottare per assicurare un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e alla verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- alla eventuale nomina e alla revoca del Direttore Generale;
- all'approvazione e alla modifica dei principali regolamenti interni, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 4.9.1 che precede;
- all'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali con funzioni consultive/propositive, salvo quanto disposto in materia delle Disposizioni di Vigilanza per le banche;
- alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, previo parere del collegio sindacale.

4.9.3 Sono, altresì, attribuite, ex articolo 2365, comma 2, Codice Civile, alla competenza dell'organo amministrativo, fermo quanto disposto dall'articolo 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale nel caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni imperative di legge o regolamentari;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 4.10 - Rappresentanza della Società

4.10.1 La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazione, e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti delle deleghe attribuitegli; la rappresentanza spetta, inoltre, al Vice Presidente e al Direttore Generale, se nominati (fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4.8, terzo comma), nonché agli altri dirigenti, in conformità alle deliberazioni autorizzative del Consiglio di Amministrazione.

4.10.2 L'organo amministrativo può nominare procuratori per singoli affari o per categorie di affari, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 4.11 - Compensi degli amministratori e politiche di remunerazione e incentivazione

4.11.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione efficace fino a modifica; detta deliberazione, a norma dell'articolo 2389, comma 3, Codice Civile, può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4.11.2 Compete, in ogni caso, all'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, a favore degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- elevare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante oltre il 100% (rapporto di 1:1).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione che indichi almeno:

a) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come personale più rilevante;

b) le ragioni sottostanti alla proposta di aumento;

c) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali;

l'assemblea può elevare tale limite ad un rapporto comunque non superiore al 200% (rapporto di 2:1).

La proposta del Consiglio di Amministrazione può essere approvata dall'Assemblea quando essa:

(i) sia costituita con almeno la metà delle Azioni con diritto di voto e la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea;

(ii) la deliberazione sia assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

- l’approvazione dei piani basati su strumenti finanziari, per quanto detti piani siano ammessi dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.
- l’approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

4.11.3 All’Assemblea deve essere fornita adeguata informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione, in conformità alla legge ed alle Istruzioni di Vigilanza.

ART. 4.12 - Cessazione dalla carica degli amministratori

4.12.1 Se nel corso di un esercizio sociale, per dimissioni o per altre cause, vengono a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, e non sia pertanto possibile procedere a cooptazione ai sensi del comma 4.12.2 che segue, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori ancora in carica convocano l'Assemblea ordinaria per la nomina dell’intero organo amministrativo, con il sistema di voto indicato all'articolo 4.1.3 e, nel frattempo, il Collegio Sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

4.12.2 Se nel corso di un esercizio sociale, per dimissioni o per altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori (senza che ciò comporti la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione), i sostituti sono cooptati da parte del Consiglio di Amministrazione dalla medesima lista da cui erano stati nominati gli amministratori cessati ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, Codice Civile e la nomina degli amministratori così cooptati è confermata dalla successiva Assemblea; nel caso di cessazione di un amministratore indipendente e/o appartenente al genere meno rappresentato, l’amministratore cooptato dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di indipendenza e/o appartenere al medesimo genere dell’amministratore cessato.

Nel caso di mancanza o indisponibilità di alcuno dei candidati della lista interessata, gli amministratori cessati sono sostituiti senza indugio dall’Assemblea ordinaria che delibera secondo i quorum deliberativi di legge in modo tale che siano sempre salvaguardati i principi di cui all’articolo 4.1 che precede in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, con riguardo sia alle quote di genere sia al numero di consiglieri indipendenti.

ART. 4.13 - Direttore Generale

4.13.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 4.8, terzo comma, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e compensi.

4.13.2 Salve le funzioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha il ruolo di vertice dell’esecutivo, con prerogativa di sovraordinazione della gestione aziendale e del personale, nonché di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di gestione degli affari correnti.

CAPO 5

CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

ART. 5.1 - Collegio Sindacale

5.1.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

Non possono essere nominati sindaci coloro che ricoprono un numero di incarichi di amministrazione o controllo in altre società, superiore a quello eventualmente stabilito dalle norme primarie e secondarie tempo per tempo vigenti, ovvero da specifiche previsioni dei regolamenti interni della Società (se esistenti).

5.1.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria, la quale ne fissa gli emolumenti e ne designa il Presidente. I sindaci sono nominati sulla base di liste, secondo la procedura che segue:

(i) hanno diritto a presentare la lista contenente i nomi dei candidati alla carica di sindaco i soci con diritto di voto che da soli, o in unione con altri soci, siano titolari di Azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del totale delle Azioni con diritto di voto in circolazione; ciascun socio o raggruppamento di soci non può presentare o concorrere a presentare più di una lista;

(ii) nella lista i candidati sono elencati in due sezioni distinte: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Ciascuna lista, in entrambe le sezioni, contiene:

 a) un numero di candidati del genere meno rappresentato pari almeno al 33% dei componenti dell'organo;

 b) un numero di candidati non superiore al numero dei membri del Collegio Sindacale da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;

(iii) la lista deve, a cura del socio o dei soci che la presentino, essere depositata presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione che delibera sulla nomina dei sindaci (e di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione);

(iv) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui al punto (iii) che precede, sono depositati i curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, elencano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società imprese o enti e le altre attività lavorative e professionali svolte e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e comunque:

 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti;
 - di soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla disciplina applicabile;
 - di essere idonei ad assumere dell'incarico essendo in possesso di adeguata professionalità e competenza considerando i compiti inerenti al ruolo da ricoprire e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca;
 - di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme primarie e secondarie tempo per tempo vigenti;

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico;
- di non superare i limiti di cumulo di incarichi, tenendo conto degli incarichi già ricoperti;
- di non trovarsi in situazioni che comportino l'applicazione del divieto di cumulo di cariche (cd. divieto di interlocking).

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui al presente punto (iv) è considerata come non presentata;

(v) nessun candidato può essere incluso in più di una lista, e se inserito in violazione del divieto di cui al presente punto (v), tale candidato non può essere eletto;

(vi) ogni socio avente diritto di voto può votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, esclusivamente per una sola lista; in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente punto (vi), il voto del socio inadempiente non è attribuito ad alcuna delle liste votate;

(vii) la lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le disposizioni di cui ai punti dall'(i) al (vi) che precedono è considerata come non presentata.

(viii) ove le liste presentate siano più di una, l'elezione si svolge come segue:

(a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati - sezione effettivi - della lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato - sezione effettivi - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza");

(b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato - sezione supplenti - della Lista di Maggioranza ed il primo candidato - sezione supplenti - della Lista di Minoranza;

(d) la presidenza spetta al primo candidato della Lista di Minoranza;

(e) qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applicazione delle precedenti lettere non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

5.1.3 Nel caso in cui sia presentata un'unica lista, risultano eletti sindaci i candidati presenti nella lista stessa.

5.1.4 Qualora nel termine previsto dal comma 5.1.2, punto (iii), che precede non sia stata presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea ordinaria provvede

alla nomina dei membri del Collegio Sindacale con delibera assunta secondo i quorum deliberativi di legge.

5.1.5 In caso di morte, rinuncia, decadenza o cessazione per qualsiasi titolo di un sindaco effettivo, subentra, ove possibile, il sindaco supplente del medesimo genere di quello cessato appartenente alla medesima lista da cui è stato tratto il sindaco cessato. Ove ciò non sia possibile, ovvero nel caso in cui la nomina dei sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentra il sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge normative primarie e secondarie, purché sia comunque garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Per la successiva integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera secondo i quorum deliberativi di legge in modo tale che sia sempre rispettato il principio di tutela delle minoranze, ove il membro da sostituire sia espressione della minoranza.

5.1.6 I requisiti dei sindaci, la durata della carica, la loro retribuzione, i loro doveri e il funzionamento del Collegio Sindacale sono disciplinati dalle normative primarie e secondarie tempo per tempo vigenti, avuto riguardo, altresì, a quanto previsto nel presente statuto.

5.1.7 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

ART. 5.2 - Controllo sulla gestione

5.2.1 II controllo sulla gestione sociale è affidato al Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2403 Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5.2.2 Il Collegio Sindacale si attiene, nell'esercizio della propria attività, anche alle disposizioni del Testo Unico Bancario, alle disposizioni del Testo Unico Finanziario, nonché ad ogni altra normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.

5.2.3 Fatto salvo ogni più preciso o diverso compito e potere attribuito al Collegio Sindacale dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, l'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema di controlli interni del quale è parte integrante; è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate, avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, e ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; vigila sul sistema di gestione e controllo dei rischi; è tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa; verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili; verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interessi.

5.2.4 Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

ART. 5.3 - Revisione legale dei conti

5.3.1 La Revisione legale dei conti sulla Società è affidata ad una Società di Revisione legale dei conti nei cui confronti vige l'obbligo di informazione alla Banca d'Italia di cui all'articolo 52, comma 2, del Testo Unico Bancario. La Società di Revisione legale dei conti invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

5.3.2 Appositi regolamenti interni alla Società prevedono adeguate forme di coordinamento tra il Collegio Sindacale e la società di Revisione incaricata del controllo legale dei conti.

CAPO 6

BILANCIO

ART. 6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 6.2 - Bilancio

6.2.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2423 e ss. Codice Civile, alla formazione del bilancio di esercizio.

6.2.2 Il progetto di bilancio è presentato per l'approvazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 6.3 - Utili e perdite

Gli utili netti risultanti dal bilancio della Società - effettuato l'accantonamento a riserva legale - e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra i soci in proporzione al numero delle Azioni ordinarie possedute.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7.1 - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

ART. 7.2 - Clausola compromissoria e foro competente

7.2.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

7.2.2 Il Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della suddetta Camera Arbitrale.

7.2.3 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua italiana.

7.2.4 Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, applicando le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

7.2.5 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti.

7.2.6 Le spese dell'arbitrato verranno addebitate secondo quanto deciso dal Collegio Arbitrale.

7.2.7 Sono soggette alla disciplina del presente articolo 7.2 anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e/o sindaci nei confronti dei soci e/o della Società, nonché quelle

promosse nei confronti di amministratori, liquidatori e/o sindaci da parte dei soci e/o della Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7.2.8 Per tutto quanto non previsto al presente articolo 7.2, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7.2.9 Per qualunque controversia non deferibile ad arbitri è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 7.3 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.